

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
C.C.I.L.S. PER L'INSERIMENTO
LAVORATIVO E
SOCIALE DI CESENATICO
BELLARIA - I.M. -
SOC. COOP. IN
SIGLA COOP.VA
SOCIALE C.C.I.L.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CESENATICO FO VIA
SALTARELLI 102
Numero REA: FO - 186663
Codice fiscale: 01283220406
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-09-2025 - Statuto completo	2
--	---

/

ALLEGATO "B" ALL'ATTO DEL 01/09/2025 REP. N. 44207/20962 ----
---- STATUTO della Società COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. ----

----- TITOLO I -----
----- Art. 1 -----
----- DENOMINAZIONE -----
E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione
di: COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. PER L'INSERIMENTO LAVORA-
TIVO E SOCIALE DI CESENATICO BELLARIA - I.M. -
SOC.COOP. in sigla "Coop.va Sociale C.C.I.L.S.". -----
La cooperativa sociale è ONLUS ai sensi dell'art. 10 c.8 del
D.L.G.S. 4.12.1997 n. 460. -----
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-
tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle
cooperative, nonché le disposizioni in materia di società
per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperati-
vistica. -----
Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni
di cui alla L. 3 Aprile 2001 n. 142 di riforma della figura
del socio lavoratore e successive modificazioni e integrazio-
ni nonché le disposizioni di cui alla Legge 381/91. In tutti
gli atti e nella corrispondenza della cooperativa oltre alla
denominazione sociale dovranno essere indicati la sede e il
registro delle imprese presso il quale la cooperativa è regi-
strata, il numero di registrazione e il numero dell'iscrizio-
ne presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente. --
----- Art. 2 -----
----- SEDE -----
La Cooperativa ha sede nel Comune di Cesenatico (FC), all'in-
dirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso
il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle
disposizioni di attuazione del codice civile. -----
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo
del Comune indicato al primo comma con semplice decisione
dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazio-
ni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; la de-
cisione del Consiglio di Amministrazione non dovrà essere
sottoposta alla ratifica da parte della assemblea ordinaria
dei soci. -----
Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rap-
presentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere i-
stituiti o soppressi nei modi e nei termini di legge. Il do-
micilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello ri-
sultante dal libro soci. -----
----- Art. 3 -----
----- DURATA -----
La cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2100 (duemi-
la cento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'As-
semblea straordinaria. -----

----- TITOLO II -----

----- Art. 4 -----

----- SCOPO -----

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. -----

Lo scopo della Cooperativa Sociale è quello di perseguire l'interesse generale delle comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, socialmente svantaggiati e non, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera attraverso: -----

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore di soggetti svantaggiati con difficoltà di adattamento alla vita sociale, derivanti da handicap fisico o psichico; ----

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate appartenenti alle tipologie di cui al precedente punto a). -----

La Cooperativa Sociale con la gestione coordinata delle due attività suddette, attraverso un'organizzazione amministrativa che consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa, intende realizzare un ampio percorso formativo allo scopo di perseguire l'obiettivo di integrazione sociale attraverso l'accoglienza, il recupero, la riabilitazione ed il successivo inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati di cui al precedente punto a). -----

L'inserimento dei soci nelle varie attività aziendali sarà disposto anche a scopo di qualificazione professionale con finalità propedeutiche per l'inserimento in attività lavorative esterne. -----

Tale scopo verrà realizzato dai soci tramite la gestione in forma associata all'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa perseguendo continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali. -----

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. -----

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano. Per ciò stesso la

Cooperativa può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, agli organismi periferici provinciali e regionali di Legacoop nella cui giurisdizione ha la propria Sede sociale nonché alle altre associazioni di riferimento. -----

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. -----

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento. -----

----- Art. 5 -----

----- OGGETTO -----

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento delle attività sotto elencate finalizzate: -----

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore di anziani, di soggetti svantaggiati con difficoltà di adattamento alla vita sociale derivanti da handicap fisico o psichico; -----

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate appartenenti alla tipologia di cui al precedente punto a); -----

Per il raggiungimento degli scopi di cui alla lettera a) si propone di svolgere in maniera coordinata e funzionale, in proprio o in convenzione con gli Enti pubblici e privati, le seguenti attività: -----

1. gestione ed organizzazione, comunità residenziali, laboratori di pre-inserimento lavorativo, nonché centri diurni e residenziali, di accoglienza, di terapia occupazionale, di assistenza, di riabilitazione, di educazione, di orientamento al lavoro, offrendo in essi, quando lo si riterrà utile o necessario, vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di servizio; -----

2. prestazioni di servizi educativi, riabilitativi, socio-sanitari, assistenziali (e ogni altra prestazione ritenuta utile) effettuate presso il domicilio degli utenti, presso Enti o strutture pubbliche o private o in comunità e simili; -----

3. svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera; -----

4. gestione di strutture socio-sanitarie ed assistenziali e prestazioni di ricovero, cure ed assistenza. -----

Per il raggiungimento degli scopi di cui alla lettera b) la cooperativa si propone di svolgere in maniera coordinata e funzionale, le seguenti attività: -----

1. Lavori di pulizia di uffici, negozi, beni mobili, immobili in genere, e la loro manutenzione; -----

2. Servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, e recupero ambientale; -----

3. Attività agricole, zootecniche ed agriturismo; -----

4. Progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di aree verdi, parchi giardini pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi; -----
5. Acquisto all'ingrosso di materiali, prodotti, macchine ed attrezzi da rivendere anche a terzi, sia imprese che privati;
6. Servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali; -----
7. Gestione di servizi postali, vuotatura e trasporto di cassette postali e pacchi postali dalle ricevitorie ai depositi ferroviari o agli uffici postali periferici, servizio di recapito o di corrispondenza, pacchi e simili; -----
8. Gestione di autoparchi e parcheggi in genere; -----
9. Gestione servizi cimiteriali, accudienza lampade votive e servizi di necroforia in genere; -----
10. Gestione di servizi di segnaletica orizzontale e manutenzione in genere; -----
11. servizi di igiene ambientale quali spazzamento manuale e meccanizzato di strade, raccolta, selezione e smaltimento di residui solidi urbani, pulizia spiagge, gestione di stazioni ecologiche, gestione di servizi di pesatura rifiuti in genere; -----
12. Attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione, attività editoriale e di distribuzione; -----
13. gestione di lettura contatori gas, acqua, elettricità e simili; -----
14. Gestione attività di ormeggio, servizi di manutenzione per nautica da diporto; -----
15. La gestione di servizi di affissione; -----
16. Gestione mense pubbliche e private, pubblici esercizi, attività per la somministrazione di alimenti e bevande e servizi ausiliari, servizi da cucina, di cottura, di preparazione, e di manipolazione di alimenti e di bevande, di confezionatura, di somministrazione, di distribuzione e trasporto pasti; -----
17. Gestione di strutture turistico e/o ricettive, servizi di salvataggio e sorveglianza presso piscine pubbliche e private, stabilimenti balneari, colonie e centri estivi e invernali; -----
18. Gestione servizi bibliotecari, musicali e simili, presso istituti culturali ed artistici pubblici e privati, servizi di ricerca e guida bibliografica, dattilografica, inventari topografici, operazione di microfilmatura ed operazioni di riordinamento e ricollocazione del materiale librario con piccole manutenzioni alla stessa attività ed attività affini, commercializzazione di beni inerenti alle attività culturali ed artistiche; -----
19. Gestione di servizi di trasporto pubblico di persone effettuato con qualsiasi mezzo comprese le prestazioni di trasporto con autoambulanze, noleggio senza autista, in tutte le forme nelle quali tali servizi possono articolarsi, di

mezzi necessari per il trasporto su strada, per via aerea, via marittima, lacuale, fluviale; -----

20. Gestione e servizi di pulizia, spazzatura, lavatura di reti viarie di qualsiasi tipo urbane ed extraurbane;

21. Gestione servizi di guardiania, di portineria, di vigilanza e di custodia, tra cui anche quelli di cui al RDL 26 settembre 1935 n. 152; -----

22. Lavori di legatoria, cartonnaggio, pelletteria, tipografia, fabbricazione e confezionamento di articoli in tessuto; -

23. Costruzione e gestione di impianti di stoccaggio, riciclaggio, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, urbani e speciali e tossico-nocivi e loro trasporto in ambienti e/o luoghi e/o impianti predisposti; ----

24. Gestione di servizi di movimentazione merci, facchinaggio, traslochi e logistica in genere, con mezzi meccanici e/o manuali, autotrasporto di beni in conto proprio e in conto di terzi; -----

25. Servizi di pulizia, custodia, sorveglianza e lavori in genere negli ambiti di locali scolastici, uffici e comunità in genere; -----

26. Lavori di assemblaggio di materiali vari per conto di terzi; -----

27. Organizzazione di convegni, con consulenza, segreteria e con fornitura di servizi di interpretazioni e traduzioni simultanee e consecutive, battitura testi, fotocopiatrice telefax, consulenza linguistica, trascrizione da nastro e corsi di lingua. -----

La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività o servizio in qualsiasi settore produttivo ed in grado di permettere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e commerciale necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale o comunque finalizzate al perseguimento degli scopi sociali. -----

La società assume la concessione in appalto di lavori, servizi e forniture anche dallo Stato e da Enti Pubblici Privati o da persone private. Istituisce o gestisce attività di servizio, uffici, cantieri, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle varie attività sopra elencate, costituisce un'attrezzatura tecnico-meccanica idonea all'esecuzione più perfetta ed economica dei lavori e dei servizi acquisiti.

La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; inoltre l'assunzione di parte-

cipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci. -----

La società può acquistare azioni proprie ai sensi dell'art. 2529 c.c. solo attraverso l'utilizzo di dividendi distribuibili e riserve disponibili e comunque nel limite del 10% dell'intero capitale sociale. -----

La cooperativa potrà svolgere per le società controllate e/o collegate consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie. La cooperativa potrà inoltre, a favore delle partecipate, prestare avalli, ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. -----

La Cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. -----

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies del codice civile. -----

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. -----

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. -----

La cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. -----

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. -----

----- TITOLO III -----

----- Art. 6 -----

----- SOCI COOPERATORI -----

Il numero dei Soci é illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali

con la propria attività lavorativa o professionale, nonché le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge -----
8 novembre 1991, n. 381 per almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. -----
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa. -----
L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. -----
Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. -----
In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. -----
Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari. In tal caso nella domanda di ammissione, oltre a quanto disposto al successivo art. 7, dovrà essere espressamente dichiarata la volontarietà del rapporto associativo. Ai soci volontari non si applicano né i contratti collettivi, né le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo ad eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, su parametri retributivi determinati con Decreto Ministeriale. -----
Il numero dei soci volontari non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. -----
Possono essere soci della Cooperativa anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali ed enti e associazioni che perseguono finalità solidaristiche conformi agli scopi delle cooperative sociali. Non possono essere ammessi soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa e che svolgano una attività effettivamente concorrente con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci nonché le loro dimensioni imprenditoriali. -----
E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consi-

glio di Amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato. -----

Sono soci cooperatori coloro che: -----

1)concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; -----

2)partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----

3)contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----

4)mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno. -----

I criteri di ammissione non possono essere discriminatori, bensì coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

----- Art. 7 -----

----- PROCEDURE DI AMMISSIONE -----

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: -----

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita; -----

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di attività della cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione, o da proseguire con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari; -----

c) una dichiarazione dalla quale risulti se è stato o meno condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità non permetta l'instaurazione del rapporto sociale, nonché la dichiarazione dell'esistenza o meno di esercizio in proprio di attività identiche o affini con quelle esercitate dalla cooperativa come specificato all'art. 5.

d)l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nella misura non inferiore ai limiti minimi di legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione; -----

e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui agli articoli 51 e 52 del presente Statuto. -----

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati

nella lettera a) del comma 1, la denominazione, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché l'estratto della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa. -----

Tutti gli atti e i documenti da allegare devono essere dichiarati conformi all'originale dal Presidente. -----

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dal successivo art. 10 del presente statuto, e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale, nonché il tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato, all'atto dell'ammissione o successivamente, con la cooperativa. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci. -----

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce, sottoscrivendo apposito contratto, alla disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo art. 23. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea stessa. -----

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

----- Art. 8 ----- ----- OBBLIGHI DEI SOCI -----

I soci sono obbligati: -----

1. al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione; -----
2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-

li e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro e ferme restando le esigenze della cooperativa. -----

4. a versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo delle azioni il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. -----

----- Art. 9 -----

----- DIRITTI DEI SOCI -----

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. -----

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. -----

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. -----

----- Art. 10 -----

----- SOCI SPECIALI -----

II consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----

- a) alla loro formazione professionale; -----
- b) al loro inserimento nell'impresa. -----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: -----

la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; -----

i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le

fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; -----
le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 100 per cento di quello previsto per i soci ordinari. -----
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 24 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. -----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. -----
Il socio speciale non può rappresentare in assemblea altri soci. -----
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa. --
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2545-bis del codice civile. -----
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. -----
Alla data di scadenza del periodo di formazione professionale od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto. -----
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13 del presente statuto. -----
----- Art. 11 -----
----- PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO -----

La qualità di socio cooperatore si perde: -----
1) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio
è persona fisica; -----
2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-
quidazione se il socio è diverso da persona fisica. -----
----- Art. 12 RECESSO -----
Il diritto di recesso spetta al socio cooperatore nei casi
previsti dalla legge e dal presente statuto. In particolare
può recedere il socio cooperatore: -----
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
mento degli scopi sociali; -----
- il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di al-
tra natura, sia cessato per qualsiasi motivo. -----
Inoltre ha diritto di recedere il socio che non ha concorso
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: -----
- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando
consente un cambiamento significativo dell'attività della so-
cietà; -----
- la trasformazione della società; -----
- il trasferimento della sede sociale all'estero; -----
- la revoca dello stato di liquidazione; -----
- la modifica dei criteri di determinazione del valore del-
l'azione in caso di recesso; -----
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di vo-
to o di partecipazione; -----
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal
successivo comma ovvero dallo statuto; -----
- negli altri casi stabiliti dalla legge. -----
Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso al-
l'approvazione delle deliberazioni riguardanti: -----
- la proroga del termine; -----
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione
dei titoli azionari. -----
Il socio volontario può recedere in qualunque momento. ----
Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno
concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante let-
tera raccomandata che deve pervenire alla cooperativa entro
quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese
della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle ge-
neralità del socio recedente e del domicilio per le comunica-
zioni inerenti il procedimento, delle categorie di azioni
per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il
fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazio-
ne, esso è esercitato entro trenta giorni dall'avveramento
del fatto o dalla sua conoscenza da parte del socio. -----
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-
mandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminar-
la entro sessanta giorni dalla ricezione. -----
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-

tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi art. 52 e 53 del presente statuto. -----

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata sia del rapporto sociale come pure dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa. -----

Per i soci cooperatori non è ammesso il recesso parziale. ----

----- Art. 13 ESCLUSIONE -----

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

1. che non ottemperi alle disposizioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché alle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto; -----

2. che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; -----

3. che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa; -----

4. che svolga attività in concorrenza agli interessi sociali;

5. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fatta salva in questi casi la facoltà per il Consiglio di amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della risoluzione nonché delle esigenze della Cooperativa a meno che il socio abbia manifestato in modo espresso o per comportamenti concludenti, il suo disinteresse all'instaurazione del rapporto mutualistico; -----

6. il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo nonché per motivi disciplinari; -----

7. il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento; -

8. che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro; -----

9. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 senza autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione; -----

10. che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso si sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. -----

11. che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate; -
12. che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o altre sedi lavorative;
13. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati non colposi contro la persona, il patrimonio o la pubblica amministrazione; -----
14. che in qualunque modo arrechi gravi danni alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli. -----

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e, salva diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. ----
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui gli articoli 52 e 53 del presente statuto. ----

----- Art. 14 -----

----- PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE -----

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Alla deliberazione di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato salva la diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione. -----

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 del presente Statuto. -----

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno promuovere la procedura arbitrale mediante presentazione di apposita istanza scritta, a mezzo raccomandata, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

----- Art. 15 -----

----- LIQUIDAZIONE -----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 36(rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92) e 24(a titolo di ristorno). La liquidazione, eventualmente

ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. -----
La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 24 (a titolo di ristoro), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni. -----
I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. -----
----- Art. 16 MORTE DEL SOCIO -----
In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate, eventualmente rivalutate nonché aumentate a titolo di ristoro con le modalità previste nel precedente articolo. La liquidazione avverrà entro i 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. -----
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. -----
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 giorni dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. -----
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. -----
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del consiglio di amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15. -----
----- Art. 17 -----
----- PRESCRIZIONE DEI DIRITTI -----
I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 anni dalla scadenza del termine di 180 giorni indicato rispettivamente nei precedenti artt.15 e 16. -----
Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale. -----
----- Art. 18 -----

---- RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI ----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione delle azioni si è verificata. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. -----

----- Art. 19 -----

----- SOCI ONORARI -----

1. I soci cooperatori che in occasione del raggiungimento dei limiti pensionabili di anzianità e/o vecchiaia o che abbiano comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro; intendano mantenere il rapporto sociale con la Cooperativa, possono essere ammessi a far parte di quest'ultima in qualità di soci onorari, a condizione che ne facciano domanda scritta al Consiglio di Amministrazione e previa delibera motivata di quest'ultimo, valutata la sussistenza dei requisiti di cui al successivo comma 2. -----

2. Possono altresì essere ammessi alla categoria di soci onorari, su richiesta scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione o per iniziativa di quest'ultimo, coloro che, già soci cooperatori della Cooperativa, si siano distinti per particolari meriti verso quest'ultima ed abbiano esercitato il diritto di recesso loro conferito dal presente Statuto. -----

----- Art. 20 -----

----- AMMISSIONE DI SOCI ONORARI -----

1. L'ammissione di soci onorari di cui al precedente art. 19 è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a condizione che il socio: -----

a) abbia sempre adempiuto correttamente agli obblighi sociali; -----

b) abbia prestato la propria attività in favore della Cooperativa per almeno 5 (cinque) anni, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre motivatamente tale termine; -----

c) non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 13, tali da legittimare l'esclusione dei soci cooperatori; -----

d) non sia titolare di azioni di sovvenzione emesse dalla Cooperativa. -----

2. All'ammissione ed all'annotazione sul libro dei soci onorari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i soci cooperatori, fatto salvo l'ammontare della partecipazione, che, denominata per i soci onorari tassa di ammissione, dovrà essere versata a fondo perduto e sarà destinata ad incrementare la riserva legale della Cooperati-

va. -----

3. La tassa di ammissione viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere versata da parte di ciascun socio onorario all'atto dell'annotazione della delibera di sua ammissione sul libro dei soci onorari, appositamente istituito dalla Cooperativa. -----

----- Art. 21 -----

----- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ONORARI -----

1. I soci onorari hanno il diritto di partecipare alle assemblee generali e possono assistere alla discussione, ma non vantano diritti di voto. -----

2. I soci onorari nelle forme al proposito stabilite dal Consiglio di Amministrazione possono partecipare alle iniziative di carattere sociale, ricreativo o culturale che la Cooperativa organizza per i propri soci. -----

3. I soci onorari non hanno diritto all'ammissione al lavoro, agli eventuali dividendi (la tassa di ammissione non costituisce per sua natura alcun titolo per l'acquisizione degli stessi) e alla eleggibilità alle cariche sociali. -----

4. I soci onorari sono obbligati al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali, limitatamente alle applicazioni ad essi applicabili. -----

----- Art. 22 -----

----- PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO ONORARIO -----

1. La qualità di socio onorario si perde per causa di morte, in seguito all'acquisizione da parte del socio onorario della veste di titolare di azioni di sovvenzione o per insindacabile delibera del Consiglio di Amministrazione, allorché siano venute meno le condizioni per il mantenimento del rapporto con tale tipologia di socio. -----

2. Con apposito regolamento, adottato dai competenti organi statutari, potranno essere definite ulteriori modalità relative all'inizio, alla cessazione del rapporto tra Cooperativa e socio onorario, nonché ai diritti ed obblighi di quest'ultimo. -----

----- TITOLO IV -----

----- Art. 23 -----

-- TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI --

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento ai sensi delle leggi in materia di cooperative di lavoro, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. -----

Il regolamento stabilisce inoltre: -----

-l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, -----

dipendente e collaboratore; -----
- le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti; ----
- i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
- il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge; -----
- le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge. -----

----- Art. 24 -----

----- RISTORNI -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. ----
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare tutti gli elementi retributivi corrisposti ad ogni socio. -----
L'assemblea delibera la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: -----

1. in forma liquida; -----
 2. mediante l'emissione di nuove azioni di capitale; -----
 3. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L. 31/1/1992 n. 59. -----
- Allo stesso modo la suddetta delibera Assembleare, può operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuato dagli Amministratori.

----- Titolo V -----

----- Art.25 -----

----- SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI -----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ., siano essi persone fisiche, persone giuridiche, altri Enti, società e soggetti diversi. -----
Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59. -----
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità

e le condizioni di trasferimento. -----

----- Art.26 -----

----- IMPUTAZIONE A CAPITALE -----

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. ---
A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 33 del presente Statuto. -----

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. -----
I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione. -----

----- Art. 27 -----

----- TRASFERIBILITA' DEI TITOLI -----

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. -----
Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicare altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. -----
Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione di titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari. -----

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. -----

----- Art. 28 -----

----- EMISSIONE DELLE AZIONI E DIRITTI AMMINISTRATIVI -----

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che

dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. -----

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 33, lettera e) (patrimonio), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto. -----

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. -----

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. -----

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. -----

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo. -----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. -----

----- Art. 29 -----

---- DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI ----

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 28. -----

Qualora sia attribuito, il privilegio può essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori. -----

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non su-

periore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. -----

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. -----

La delibera di emissione di cui all'articolo 28, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. -----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. -----

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, secondo l'ordine dell'art. 55 del presente statuto. -----

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo; le azioni di sovvenzione e le Azioni di partecipazione cooperativa saranno rimborsate tenendo conto delle sole somme effettivamente versate ed eventualmente rivalutate nonché delle perdite eventualmente gravanti sulle stesse azioni. ----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. -----

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale, eventualmente rivalutato, e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo; ad eccezione delle azioni di socio sovventore e della Apc per le quali dovrà essere rimborsata una somma non superiore al capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, tenendo conto delle perdite eventualmente gravanti sulle stesse azioni. ----

----- Art. 30 -----

----- AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA -----

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale fina-

lizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. -----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o, se minore, del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. -----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. -----

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 29 per l'azione di sovvenzione. -----

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. -----

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società. -----

Per quanto non espressamente previste nel presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art.43 (Assemblea Speciale). -----

----- Art.31 -----

----- DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE -----
I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. -----

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. -----

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. -----

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni dell'art. 43 del presente Statuto. -----

----- Art. 32 -----

----- STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO -----

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, c.c. -----

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti: -----

- 1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----
- 2) le modalità di circolazione; -----
- 3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; -----
- 4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. -----

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art.31. -----

----- TITOLO VI -----

----- Art.33 -----

----- PATRIMONIO SOCIALE -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----

1. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero); -----
2. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero); -----
3. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente statuto; -----
4. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento; -----
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 36 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei ----- soci deceduti; -----
- c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8; -----
- d) dalla riserva straordinaria; -----
- e) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori di cui alla precedente lettera a) punto 2 (non cooperatori), formate ai sensi dell'articolo 36; -----
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea

e/o previsto per legge. -----
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa
con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
delle azioni sottoscritte ed eventualmente attribuite. -----
Le riserve salvo quella di cui alla precedente lettera e),
sono indivisibili e conseguentemente, non possono essere ri-
partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-
tiva, né all'atto del suo scioglimento. -----
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per copri-
re le perdite di esercizio solamente dopo che siano state u-
tilizzate le riserve disponibili eventualmente presenti in
bilancio. -----
----- Art.34 -----
----- CAPITALE SOCIALE -----
L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'at-
to costitutivo. -----
La società può anche deliberare aumenti di capitale a paga-
mento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti
(art. 2524 c.c.). -----
In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di
opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-
tivata degli amministratori. -----
Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natu-
ra e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le
prestazioni di opera o di servizi. -----
Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica
quanto disposto dall'art. 2343 c.c. -----
----- Art. 35 -----
----- CARATTERISTICHE DELLE AZIONI COOPERATIVE -----
Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottopo-
ste a pegno o a garanzia né essere cedute e si considerano
vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimen-
to delle obbligazioni che i soci contraggono con la mede-
sima. -----
La Società ha la facoltà di non emettere le azioni ai sensi
dell'art. 2346, comma 1. -----
----- Art.36 -----
----- GESTIONE SOCIALE E BILANCIO -----
L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentu-
no) Dicembre di ogni anno. -----
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di -
Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nonché
della relazione al bilancio nella quale dovranno essere spe-
cificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione so-
ciale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ra-
gioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi so-
ci cooperatori. -----
Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori eviden-
ziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con
i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutua-

listiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c. -----

Sia nell'attivo che nel passivo dello stato patrimoniale, sia tra i costi che tra i ricavi del conto economico, si dovranno inserire, tramite apposite voci, i valori dipendenti dai rapporti di scambio mutualistico con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-sexies c.c. -----

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, se esistente, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione. -----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: -----

1. a riserva legale, nella misura non inferiore all'50%, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904; -----

2. una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992; -----

3. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ed eventualmente rivalutato, nei limiti e alle condizioni contemplate dall'art. 7 della Legge -----
n. 59 del 31 gennaio 1992; -----

4. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 24; fermo restando l'applicazione dell'art. 9, R.D. 12/02/1911 --
n. 278; -----

5. ad eventuale remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514 c.c., ragguagliata al capitale effettivamente versato; -----

6. ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal

titolo V del presente statuto; -----

7. la restante parte a riserva straordinaria mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904, ovvero ai fondi di cui alle lettere e) e f) dell'art. 33 del presente statuto; -----

L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale. -----

Non possono essere distribuiti utili ai soci se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo, nonché se non dopo aver ricostituito le riserve indivisibili utilizzate per la copertura di perdite; inoltre i dividendi non possono essere distribuiti ai soci cooperatori quando l'indebitamento della cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto. -----

----- TITOLO VII -----

----- Art.37 -----

----- L'ASSEMBLEA DEI SOCI -----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. -----

La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'Assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. -----

L'avviso di convocazione dovrà essere affisso presso la sede sociale e presso gli altri luoghi ove si svolge l'attività dei soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza inoltre l'avviso dovrà essere alternativamente: -----

a. pubblicato sul quotidiano "Corriere Romagna" o altro quotidiano a tiratura locale; -----

b. inviato per lettera raccomandata A.R., anche a mano, o comunicazione a mezzo PEC o via e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante ----- comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto. -----

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in

aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblies. -----

----- Art. 38 -----

----- L'ASSEMBLEA ORDINARIA -----

L'Assemblea ordinaria: -----

- approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; -----

- procede alla nomina degli amministratori all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al titolo V e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al titolo V e alla relativa delibera di emissione; -----

- determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, o eventualmente un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; -----

- determina la misura dei compensi da corrispondere ai sindaci e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7; -----

- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; -----

- delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti; -----

- delibera l'erogazione di trattamenti economici ulteriori rispetto a quanto previsto nel regolamento interno ai sensi delle disposizioni di legge; -----

- delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi; -----

- delibera, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità; -----

- delibera sull'erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto; -----

- definisce uno o più regolamenti interni per il miglior funzionamento della cooperativa nonché regolamenti sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci cooperatori, sui relativi criteri, condizioni e modalità e sui trattamenti economici, da approvarsi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria; -----

- determina l'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528,

2° comma, c.c.; -----
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. -----
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centoottanta) giorni, qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, e possibilmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. -
Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni. -----
Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. -----
L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci cooperatori e sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. --
----- Art.39 -----
----- ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----
L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza -----
del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale -----
L'assemblea straordinaria delibera, inoltre, sull'emissione degli strumenti finanziari di cui al Titolo V del presente statuto. -----
----- Art. 40 -----
----- MODALITA' DI COSTITUZIONE -----
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea ordinaria o straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati -----

Tuttavia, per soppressione delle clausole mutualistiche, la liquidazione della società, il cambiamento significativo dell'oggetto sociale, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza diretta o per delega della metà dei soci aventi diritto di voto e delibererà con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti. -----

Per la trasformazione ex art. 2545-decies l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa; quando i soci sono meno di ----- 50 (cinquanta) la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) di essi. Quando i soci sono più di 10.000 (diecimila) la trasformazione dovrà essere deliberata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei votanti se all'assemblea sono presenti almeno il 20% (venti per cento) dei soci. -----

Sono fatte salve specifiche maggioranze più elevate previste dalla legge o dallo statuto. -----

Per le votazioni si procederà normalmente salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema dell'alzata di mano. --

L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. -----

In particolare, è necessario che: -----

- Sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno; -----

- Vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria i luoghi audio-video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbaliz-

zante. -----
Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante
formulario che dovrà essere restituito alla società almeno
tre giorni prima della data dell'assemblea. -----
Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto
all'assemblea. -----
Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate
nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza
non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

----- Art.41 -----
----- DIRITTO DI VOTO -----
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti
nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci finanziatori da
almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni
sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per
i soci finanziatori dai precedenti articoli 25 e seguenti del presente
statuto. -----
Ogni socio lavoratore, anche se finanziatore, ha un solo voto,
qualunque sia il numero delle azioni possedute. -----
Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti stabilito
dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dai
precedenti articoli da 25 a 32 del presente statuto. -----
Ad ogni socio persona giuridica può essere attribuito fino ad un
massimo di 5 (cinque) voti in relazione all'ammontare delle azioni
sottoscritte e/o al numero dei propri soci. -----
Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere
attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci
presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. -----
Per i soci speciali si applica l'articolo 10 del presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare
soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di
socio lavoratore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco,
ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio
può rappresentare sino ad un massimo di un altro socio. -----
I soci finanziatori possono conferire deleghe alle condizioni e nei
limiti di cui all'art. 2372 c.c. -----
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e
conservate tra gli atti sociali. -----
Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la
cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti
ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto. -----
L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai
soci solo quando rappresentino, con riferimento alla

deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto. -----

----- Art.42 -----

----- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

Il Presidente dell'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è nominato dai soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati. -----

L'Assemblea nomina altresì un Segretario, anche non socio e, quando occorrono, due o più scrutatori. -----

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. -----

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio. -----

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

----- Art.43 -----

ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

----- RI -----

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria; --
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile; -----
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo; -----
- 5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce; -----
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari. -----

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta. -----

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli

interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la cooperativa. -----

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della cooperativa e di impugnarne le deliberazioni. -----

----- Art.44 -----

----- ASSEMBLEE SEPARATE -----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate. -----

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. -----

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistono sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa. -----

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina. -----

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate. -----

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. -----

Tutti i delegati debbono essere soci. -----

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato l'assemblea separata di assistere all'assemblea generale. ----

----- Art. 45 -----

----- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, che va da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. -----

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori di cui al titolo V del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata solo ai soci o mandatari di soci per-

sone giuridiche. -----
Spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima di procedere alla loro nomina. -----
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----
Gli amministratori potranno essere rieletti. -----
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze. -----
Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. -----
Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. -----
Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, con la periodicità di max. 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. -
Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. -----
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società, eventualmente entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea. -----
----- ART. 46 -----
----- COMPETENZA E RIUNIONI -----

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salvo quanto espressamente demandato dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea e salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dallo statuto. -----

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto: -----

- assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale; -----

- propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovra prezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio; -----

- predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

- delibera l'acquisto delle azioni proprie e delle azioni di partecipazione cooperativa della Società nei limiti e alle condizioni di legge; -----

- relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. -----

Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 di consiglieri o dal collegio sindacale. -----

La convocazione è fatta a mezzo lettera o e-mail o qualsiasi altro strumento di comunicazione e messaggistica, da inviarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. ----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----

La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scam-

biarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati;
la riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il
Presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto
quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura
del Presidente e del segretario e da sottoscrivere dai mede-
simi. Nei casi previsti dall'art. 2365, 2° comma c.c., di
cui all'art.39 del presente statuto, il verbale è redatto da
un notaio in applicazione dell'art. 2436 c.c. -----
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consi-
glieri presenti. -----
Le votazioni sono palesi. -----
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministra-
tori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per con-
to proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione
della società, precisandone la natura, i termini, l'origine
e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve
altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo del-
la stessa il consiglio di amministrazione. -----
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del
consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le
ragioni e la convenienza per la società dell'operazione; in
ogni caso la deliberazione deve essere adottata con l'asten-
sione dell'amministratore interessato. -----
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non so-
no prese in conformità della legge e dello statuto possono
essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindaca-
le, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono al-
tresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei
loro diritti. -----
----- Art.47 -----
----- SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI -----
Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministra-
zione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti
dall'articolo 2386 c. 1 del codice civile, purché la maggio-
ranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da
amministratori nominati dall'assemblea. -----
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati
dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare
l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;
gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli
in carica all'atto della loro nomina. -----
----- Art.48 -----
----- PRESIDENTE -----
II Presidente del consiglio di amministrazione e della coope-
rativa è nominato dal Consiglio ed ha la rappresentanza e la
firma sociale della cooperativa. -----
Al Presidente, in particolare, competono: -----
la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori
nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa pres-
so qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale; --

l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti; -----

gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dell'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci. -----

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. -----

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente. -----

----- Art.49 -----

----- COLLEGIO SINDACALE -----

Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'art. 2543, co. 1, c.c. e art. 2477 co. 2 e co. 3 c.c. e successive modificazioni, o quando l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno, la stessa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tutti in possesso dei requisiti di legge. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. -----

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. -----

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. -----

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. -----

----- Art.50 -----

----- COMPETENZA E RIUNIONI -----

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. -----

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. -----
Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. -----

Il Collegio Sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del comitato esecutivo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. -----

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. -----

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro. -----

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. -----

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. -----

----- Art. 51 -----

----- REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. -----

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. -----

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti: -----

1) Verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; -----

2) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. -----

- Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, 3° comma, c.c., l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che in tal caso dovrà essere interamente costituito da revisori iscritti nell'apposito registro. -----

----- TITOLO VIII -----

----- Art. 52 CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

La Cooperativa ed i soci sono obbligati a rimettere ad un Collegio Arbitrale, composto nei modi di cui al successivo articolo 53, la decisione di ogni controversia che dovesse comunque sorgere tra la società e i soci, operatori e finanziatori, nonché tra soci fra di loro, in materia di recesso ed esclusione nonché su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali - sempre che le relative controversie possano formare oggetto di compromesso - o comunque su ogni altra questione attinente, a qualunque titolo, ai rapporti e all'attività sociale. -----

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico. ----

In tutti i casi in cui la controversia attenga all'impugnazione di un provvedimento societario il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere esperito a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data della comunicazione o, comunque, di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo. -----

Al suddetto Collegio Arbitrale e sulla base degli stessi criteri e modalità è altresì demandata la risoluzione di qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa in merito allo svolgimento ed alla risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro. -----

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. -----

Il Collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del Collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni. -----

Di tutte le riunioni del Collegio dovrà essere redatto un

processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata. -----

Il ricorso al Collegio Arbitrale non sospende l'efficacia dell'atto impugnato. -----

----- Art. 53 -----

----- MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO -----

II Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Forlì, il quale provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio. ----

Ove il soggetto designato non provveda entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata a.r., la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa. --
L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa. -----

Il Collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del Collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni. -----

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia del D.Lgs. n. 5/2003. -----

E' necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, l'approvazione di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 dei soci per l'introduzione o la soppressione delle clausole compromissorie. -----

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Cooperativa. -

----- TITOLO IX -----

----- Art. 54 -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. -----

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a: -

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; -----
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; -----
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche

di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. -----

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. -----

----- Art.55 -----

----- MODALITÀ DI RIMBORSO -----

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine: -----

a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, eventualmente rivalutato ai sensi di legge; -----

b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata; -

c) al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto dell'emissione; -----

d) al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore a quello effettivamente versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati e le attribuzioni a titolo di ristorno; -----

e) rimborso dell'eventuale riserva divisibile in favore dei soci finanziatori, non cooperatori; -----

f) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge --
31 Gennaio 1992 n. 59. -----

----- TITOLO X -----

----- Art.56 -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI -----

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli artt. 29 (diritti patrimoniali dei soci finanziatori), 33 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 36 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 55 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. - Per il concreto funzionamento della cooperativa il C.d.A. predisporrà Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci. In particolare i rapporti tra la cooperativa ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa stessa ed i soci. I regolamenti, quando non costitui-

scono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. -----
Possono essere inoltre definiti da apposito regolamento i criteri e le modalità di nomina dell'organo amministrativo e di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori delegati ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati e la Direzione aziendale. -----
Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi. -----
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione. -----
Firmato: Casali Fiorella, Marco Gori notaio. -----

43 di 43